



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di TORINO

Protocollo per la trattazione delle udienze civili avanti gli Uffici del Giudice di Pace di Torino e del Giudice di Pace di Pinerolo mediante scambio di note scritte e collegamenti da remoto

(ex art. 83, comma 7°, lettera h e lettera f D.L. 18/2020)

Sommario

1. Introduzione	pag. 2
2. Udienza mediante scambio di note scritte: ambito di applicazione	pag. 2
3. Udienza mediante collegamenti da remoto: ambito di applicazione	pag. 4
4. Costituzione dell'attore	pag. 4
5. Costituzione del convenuto	pag. 5
6. Fissazione dell'udienza da tenersi mediante scambio di note scritte	pag. 6
7. Le note scritte	pag. 7
8. Attività delle parti e della Cancelleria	pag. 8

1. Introduzione

- 1.1.**Questo Protocollo contiene indicazioni sui presupposti e sulle modalità per la trattazione delle udienze civili mediante scambio e deposito di note scritte (secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 7° lettera h D.L. 18/2020) ed eventualmente mediante collegamenti da remoto (previsti dalla lettera f della medesima norma).
- 1.2.**Il Protocollo intende dare attuazione alla Delibera CSM n. 186 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative degli uffici con il coinvolgimento dell'avvocatura, ed è stato predisposto all'esito di una interlocuzione dell'ufficio con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino; tiene conto altresì della proposta di protocollo "generale" predisposta dal Consiglio Nazionale Forense di concerto con il Consiglio Superiore della Magistratura.
- 1.3.**Le indicazioni contenute nel Protocollo sono state predisposte tenendo conto delle specificità degli Uffici del Giudice di Pace di Torino e del Giudice di Pace di Pinerolo, del livello di innovazione tecnologica, dei tempi e delle capacità di intervento dell'assistenza tecnica, delle concrete modalità di trattazione normalmente adottate, per le singole udienze, dai magistrati dell'ufficio;
- 1.4.**Le indicazioni del Protocollo forniscono una cornice di riferimento per i procedimenti, di giurisdizione contenziosa, disciplinati dal Codice di Procedura civile e dalle norme speciali;
- 1.5.**Le parti intendono, inoltre richiamare il Protocollo speciale per la disciplina della ripresa delle attività presso gli Uffici del GDP di Torino e Pinerolo del 23 aprile nonché delle disposizioni compatibili del Protocollo per la trattazione delle udienze civili avanti il Tribunale di Torino;

2. Udienza mediante scambio di note scritte: ambito di applicazione

- 2.1.** E' possibile adottare questa modalità di trattazione per le udienze "*che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti*". La

valutazione sul fatto che l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori va fatta in concreto ed è rimessa al giudice.

2.2.L'udienza mediante scambio di note scritte **dovrà essere disposta, in via preferenziale** rispetto alle altre modalità di trattazione, e salva diversa valutazione del giudice, potrà avvenire nei nei seguenti casi:

- a) Prima udienza ex art. 320 cpc, con particolare riferimento all'attività successiva alla costituzione del convenuto, all'eventuale dichiarazione di contumacia ed alla richiesta di concessione di termini per il deposito delle memorie previste;
- b) Udienza di ammissione delle prove ex art. 320 3° e 4° comma cpc;
- c) Udienza di giuramento del CTU;
- d) Udienza di trattazione all'esito del deposito della CTU e di richiesta chiarimenti al CTU;
- e) Udienza di precisazione delle conclusioni e assegnazione a decisione;

2.3.L'udienza mediante scambio di note scritte **potrà altresì essere disposta** dal giudice, qualora non ritenga più opportuna la trattazione ordinaria, anche nei seguenti casi:

- f) Udienza di tentativo di conciliazione;
- g) Udienza di interrogatorio formale del convenuto nelle cause contumaciali;
- h) Udienza ex artt. 6 e 7 Dlgo 150/2011 (Opposizioni Sanzioni Amministrative)
- i) ulteriori udienze, in cause in cui le parti siano già costituite.

2.4.Il Giudice potrà disporre la trattazione scritta delle udienze di cui ai punti 2.2 e 2.3 emanando un provvedimento di fissazione nel quale si dispone lo scambio di note scritte fissando altresì un termine di giorni 10 a decorrere dalla comunicazione per il deposito di motivata istanza contenente le ragioni per richiedere la trattazione ordinaria alla presenza di parti e di difensori eventualmente anche con le modalità da remoto. Il Giudice provvederà con provvedimento motivato sulla istanza differendo se del caso la data dell'udienza.

2.5. Può altresì essere disposta la trattazione scritta anche delle cause radicate ex artt. 6 e 7 D.lv 150/11 (OSA) in ragione dell'interesse pubblico sotteso all'emergenza sanitaria in essere che legittima l'impedimento delle parti e dei difensori alla presenza personale. In tali casi, il Giudice, con il decreto di fissazione dell'udienza "virtuale", disciplinerà le modalità della stessa, concedendo al ricorrente un termine non inferiore a 5 giorni prima dell'udienza per far pervenire eventuali note di udienza;

3. Udienza mediante collegamenti da remoto: ambito di applicazione

3.1 E' possibile adottare questa modalità di trattazione per le "*udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti*". La valutazione sul fatto che l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti va fatta in concreto ed è rimessa al giudice, valutando che l'efficiente trattazione delle udienze da remoto richiede idonea strumentazione per gli uffici, adeguata formazione dei soggetti coinvolti e disponibilità di assistenza tecnica, e tale modalità di trattazione potrà essere introdotta in misura proporzionata alle competenze acquisite da magistrati e avvocati e alla disponibilità di assistenza tecnica.

3.2 Il giudice, tenuto conto di quanto sopra e delle esigenze concretamente rappresentate dalle parti e con il consenso delle stesse, potrà disporre la trattazione da remoto dell'udienza nei soli seguenti casi:

- a) udienza di tentativo di conciliazione;
- b) prime udienze ex artt. 6 e 7 dlvo 150/2011;

4. Costituzione dell'attore

La costituzione in causa dell'attore (iscrizione a ruolo della causa), a partire dal 27 aprile e fino a nuove disposizioni, potrà avvenire seguendo le seguenti modalità tra loro alternative (come da Protocollo di cancelleria)

4.1 A mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

- invio del fascicolo completo a mezzo posta

4.2 Da Pec a Peo

- a mezzo **PEC** a partire dal **27.04.2020** agli indirizzi di **PEO iscrizione ruolo.civile.gdp.torino@giustizia.it** per l'Ufficio del Giudice di Pace di Torino e all'indirizzo **iscrizione ruolo.civile.gdp.pinerolo@giustizia.it** per l'ufficio del Giudice di Pace di Pinerolo i seguenti documenti:
 1. Copia dell'atto di citazione notificato completo della relata di notifica;
 2. Nota di iscrizione a ruolo;
 3. Copia C.U. e marca da bollo (annullate con timbro e firma del legale) o il contrassegno del pagamento telematico
 4. Indice elenco documenti (non sarà necessario allegare i documenti ma solo l'elenco).

A seguito della ricezione della suddetta pec la Cancelleria provvederà alla iscrizione a ruolo della causa con indicazione di un numero di R.G. e conseguente assegnazione ad un Giudice; seguirà in data successiva la fissazione della data della effettiva 1° udienza.

La suddetta iscrizione a ruolo verrà inserita nel sistema informatico e risulterà comunque visibile successivamente sul portale dei Giudici di Pace online; la ricerca potrà essere effettuata con il riferimento alla data di citazione della 1^ udienza indicata nell'atto di citazione.

Il deposito del fascicolo (contenente l'originale in forma cartacea della citazione, dei documenti prodotti, della nota di iscrizione a ruolo, del contributo unificato e della marca da bollo cartaceo o della ricevuta di pagamento telematico), **sarà effettuato successivamente a partire dal 30/06/2020**, previo appuntamento, secondo le modalità operative che verranno successivamente comunicate. Per le iscrizioni in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto cause ordinarie, si seguirà il regime come sopra.

5. Costituzione del convenuto

La costituzione in causa del convenuto, a partire dal 27 aprile e fino a nuove disposizioni, potrà avvenire seguendo le seguenti modalità tra loro alternative (come da Protocollo di cancelleria)

5.1 A mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

il plico dovrà contenere l'atto, in allegato gli originali del contributo unificato e/o della marca da bollo (o, in alternativa, la ricevuta di pagamento con F23 e/o il contrassegno del pagamento telematico), se dovuti (ad esempio domande riconvenzionali o chiamate in causa di terzo), e tutti gli eventuali documenti allegati che dovranno essere tassativamente indicizzati;

5.2 Da Pec a Peo

Il convenuto provvederà alla costituzione utilizzando gli indirizzi di PEO **frontoffice.gdp.torino@giustizia.it** per l'Ufficio del Giudice di Pace di Torino e **frontoffice.gdp.pinerolo@giustizia.it** per l'ufficio del Giudice di Pace di Pinerolo.

Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato: il numero di RG, il nome delle parti, il Giudice e tipo di atto depositato (comparsa di costituzione memoria, nota conclusiva, ecc.).

Inoltre l'avvocato dovrà indicare una peo cui la cancelleria manderà la conferma dell'avvenuto deposito.

Il convenuto dovrà necessariamente costituirsi entro e non oltre il giorno fissato per l'udienza di prima comparizione indicata sul SIGP.

Entro circa 24 ore dalla conferma della cancelleria l'avvocato potrà verificare su Gdp on line l'avvenuto inserimento dell'atto/documento nel programma SIGP.

6. Fissazione dell'udienza da tenersi mediante scambio di note scritte

6.1 Per trattare un'udienza con la modalità prevista dall'art. 83, comma 7° lettera h) D.L. 18/2020 il giudice deve emettere apposito provvedimento contenente:

- a) la fissazione di specifica data di udienza "virtuale" o "figurata";
- b) l'assegnazione alle parti di uno o più termini, **indicati con la data di calendario (e non in numero di giorni)**, per il deposito di una o più memorie anteriori all'udienza virtuale;

6.2 Qualora il Giudice disponga la modalità di trattazione con scambio di note scritte per l'udienza di prima comparizione, il decreto di fissazione conterrà l'indicazione di una nuova udienza "virtuale" e i termini assegnati alle parti il deposito delle le note scritte di udienza,

6,3 I termini assegnati per le note di trattazione scritta dovranno scadere in ogni caso successivamente ai termini eventualmente assegnati alle parti per il deposito di memorie ed eventuali repliche.

6.4 Il provvedimento del giudice che dispone la trattazione mediante scambio di note scritte è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria che aggiornerà i registri inserendo tale provvedimento nel fascicolo come "fissazione nuova udienza" (sostituendo quella precedentemente fissata).

7. Le note scritte

7.1 Le note scritte non sono mai sostitutive degli scritti difensivi funzionali all'udienza che viene trattata con questa modalità; il termine assegnato per il deposito delle note scritte non sostituisce i termini, previsti dalla legge o assegnati dal giudice, per il deposito di scritti difensivi. Tali note infatti tengono luogo della trattazione orale dell'udienza.

7.2 Le note devono sempre essere depositate, anche quando si limitino (com'è auspicabile in buona parte dei casi sopra tipizzati) a un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati. Il mancato deposito di alcuna nota equivale, per la parte che non ha depositato, alla mancata partecipazione all'udienza.

7.3 Le note dovranno essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (ex art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012).

7.4 Il giudice, con il provvedimento di cui al punto 4, potrà indicare – con esclusione delle cause celebrate con il rito del lavoro – limiti dimensionali delle note scritte, congrui rispetto alla concreta attività difensiva da svolgere con tali note. Potrà altresì indicare alle parti argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte.


8. Attività delle Parti e della Cancelleria

8.1 La Cancelleria provvede allo scarico dell'udienza sui registri.

8.2 Dalla data di udienza decorre il termine di legge per il deposito dell'eventuale provvedimento del giudice. Tale termine va determinato in relazione alla natura del provvedimento (sentenza o ordinanza), non essendo compatibile con questa modalità di trattazione il deposito contestuale (ordinanza resa in udienza o sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza).

8.3 Il provvedimento del giudice è lavorato dalla Cancelleria, a seconda dei casi, come ordinanza emessa fuori udienza (all'esito di riserva), oppure come sentenza (depositata all'esito della scadenza dei termini per le memorie difensive).

Torino, li 29 aprile 2020.



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

(avv. Simona Grabbi)



Il Presidente del Tribunale

(dott. Massimo Terzi)